

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

Determinazione n. 23/99

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 13 aprile 1999;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 2 giugno 1978, con il quale la Cassa per la formazione della proprietà contadina è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari 1996 e 1997, nonché le annesse relazioni del Commissario governativo e del Collegio dei revisori dei conti, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere Giovanni Sferra e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi 1996 e 1997;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso

alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi — corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi 1996 e 1997 — corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — della Cassa per la formazione della proprietà contadina, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di detto Ente.

L'ESTENSORE

F.to: Giovanni Sferra

IL PRESIDENTE

F.to: Luigi Schiavello

Depositata in Segreteria il 16 giugno 1999.

p.c.c.

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
DIRIGENTE SUPERIORE
(Roberto Serra)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE FINANZIARIA DELLA CASSA PER LA FORMAZIONE
DELLA PROPRIETÀ CONTADINA, PER GLI ESERCIZI 1996-1997

S O M M A R I O

1. Premessa	Pag.	13
2. Finalità istituzionali e procedure d'intervento	»	14
3. Organi	»	17
4. Personale	»	18
5. L'attività istituzionale	»	20
6. I risultati della gestione finanziaria	»	26
6a. Gestione di competenza	»	26
6b. Gestione di cassa	»	31
6c. Rendiconto patrimoniale	»	32
6d. Conto economico	»	36
6e. Situazione amministrativa	»	37
7. Gestione separata dei finanziamenti agli enti di sviluppo	»	38
8. Conto consolidato	»	46
9. Contenzioso	»	49
10. Conclusioni	»	50

1. Premessa

La presente relazione riferisce, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259 e della legge 14 gennaio 1994, n. 20, il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Cassa per la formazione della proprietà contadina e su altre attività svolte dalla predetta Cassa, quali quelle svolte nell'ambito del contenzioso, nel periodo 1996 - 1997 *

L'Ente predetto è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 12 della menzionata legge n. 59 del 1958, con decreto del Presidente della Repubblica in data 2 giugno 1978.

La Cassa è inserita nella terza categoria della tabella annessa alla legge n. 70 del 20 marzo 1975, essendo stata dichiarata, con decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 13, ente necessario ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese.

* Le precedenti Relazioni della Corte al Parlamento sono state pubblicate negli Atti parlamentari, VIII^a legislatura, Senato della Repubblica, Doc. XV, n. 68 (esercizi 1977 - 79), Doc. XV, n. 68 (esercizio 1981), Senato della Repubblica XI^a legislatura, Doc. XV n. 76 (esercizi 1982 - 1989), Senato della Repubblica XIII^a legislatura documento XV n° 85 (esercizi 1994 e 1995)

2. Finalità istituzionali e procedure d'intervento.

Come già è stato esposto nelle precedenti relazioni, finalità precipua della Cassa per la formazione della proprietà contadina è quella di favorire, attraverso lo strumento della compravendita, la formazione e l'ampliamento delle unità produttive nel settore dell'agricoltura, con particolare riguardo al mezzogiorno ed alle zone svantaggiate del Nord Italia. L'Ente si è posto altresì come organo propositivo di una politica volta a migliorare la ricomposizione fondiaria promuovendo viepiù interventi nelle attività connesse a quelle agricole (agriturismo, acquacoltura ...) con l'intento di aumentare il reddito delle aziende coltivatrici, singole ed associate, nonché di favorire un buon livello di vita nelle campagne.

Per finanziare le iniziative soccorrono i fondi messi a disposizione dell'Amministrazione vigilante (Ministero dell'agricoltura e foreste prima, Ministero delle risorse agricole poi, ed infine Ministero per le politiche agricole.

Le procedure per realizzare soprattutto il compito primario (riordino e ricomposizione fondiaria) sono così sintetizzabili.

Per lo svolgimento delle proprie attività la Cassa ¹ :

- a) acquista, previo parere del competente organo regionale, o acquisisce gratuitamente, ai sensi dell'articolo 1 della legge 20.02.1956, n. 144, terreni idonei alla formazione o all'arrotondamento di proprietà coltivatrici, procede alla eventuale lottizzazione, effettua direttamente o promuove la necessaria trasformazione fondiaria di essi e li rivende a coltivatori singoli o associati e a cooperative agricole, regolarmente costituite, sia che si propongano la conduzione collettiva del fondo, oggetto del contratto, sia che si propongano la divisione fra soci, ai sensi del D.L. 24.02.1948, n. 114 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- b) agevola, ai sensi dell'articolo 30 della legge 26.05.1965, n. 590, attività intese a realizzare il miglioramento delle aziende costituite con il proprio intervento, mediante:
 - 1) prestazione di garanzie fidejussorie su finanziamenti agevolati per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario ed agrario;
 - 2) concessione di contributi o di finanziamenti agevolati sulla spesa sostenuta da propri assegnatari per la realizzazione di quelle opere di miglioramento fondiario volte al consolidamento e allo sviluppo delle strutture aziendali;
 - 3) assistenza tecnica, economica e finanziaria a favore degli assegnatari, singoli o associati, intesa a rafforzare e sviluppare la capacità professionale ed imprenditoriale dei coltivatori destinatari dei terreni acquistati;

¹ La normativa primaria è contenuta nel D.L.vo 24.02.1948, n. 114 "provvidenza a favore della piccola proprietà contadina".

- l) acquisisce, in proprietà o in affitto, terreni che vengono offerti, ai sensi della legge 9 maggio 1975, n. 153, per la riforma delle strutture agricole, e li destina secondo gli scopi previsti dalla stessa legge;
- n) determina annualmente, ai sensi del titolo II° della legge 26 maggio 1965, n. 590, l'importo dei finanziamenti da concedere agli enti regionali di sviluppo agricolo, per l'attuazione dei programmi formulati dagli enti medesimi, corredati del prescritto parere dei competenti organi regionali ⁺.

La Cassa, dopo un preliminare esame delle iniziative proposte, inteso ad accertare l'esistenza degli indispensabili requisiti per un proprio intervento, dispone l'effettuazione di un sopralluogo tecnico per valutare l'idoneità ed il prezzo dei terreni, la sopportabilità del relativo onere per i coltivatori interessati, la qualificazione professionale dei medesimi e la loro capacità imprenditoriale.

Il sopralluogo viene effettuato da apposita commissione - costituita da funzionari della Cassa e da funzionari nominati dai competenti organi regionali - che, a conclusione dell'accertamento, redige il proprio parere tecnico - economico che viene poi sottoposto al Consiglio di Amministrazione della Cassa, cui compete ogni determinazione sull'esito dell'iniziativa e sul prezzo di acquisto dei terreni.

La deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione viene comunicata alla ditta proprietaria e, dopo la relativa accettazione e la presentazione della necessaria documentazione, la Cassa procede all'acquisto dei terreni, *"a cancello aperto"* (senza scorte), provvedendo contestualmente al pagamento del prezzo.

Contestualmente al contratto di acquisto, viene effettuata la rivendita dei terreni, con riserva di proprietà a favore della Cassa, ai coltivatori richiedenti o alle cooperative, che restituiscono il costo sostenuto dalla Cassa stessa in trenta rate annuali, costanti, posticipate, comprensive di interessi e ammortamento, corrispondenti a circa il 6% del prezzo di rivendita e con vincolo di indivisibilità trentennale.

I beneficiari degli interventi della Cassa fruiscono inoltre della esenzione dalla tassa di bollo, nonché dell'aliquota fissa per le imposte di registro e diritti ipotecari e della riduzione alla metà degli onorari notarili di stipula.

Inoltre, come già rilevato nelle precedenti relazioni, la Cassa agevola attività intese a realizzare il miglioramento delle aziende costituite con il proprio intervento mediante prestazioni di garanzie fideiussorie nelle operazioni di credito agricolo agevolato, procede a concessioni di finanziamenti agevolati per attuazione di interventi di miglioramento agrario, nonché di assistenza tecnica e finanziaria per iniziative nel settore ⁼.

⁺ Gli enti di sviluppo, ai sensi dell'articolo 12, praticano ai contadini concessionari dei terreni condizioni uguali a quelle della Cassa.

⁼ La materia è disciplinata dall'articolo 30 della legge 26 maggio 1965, n. 590.

Si tratta, come già posto in evidenza nelle precedenti relazioni, di meccanismi procedurali piuttosto complessi che hanno portato al formarsi di arretrato, tant'è che con decreto del 3 novembre 1994, il Ministro delle risorse agricole del Governo dell'epoca, prendendo lo spunto da segnalate disfunzioni nella gestione della Cassa consistenti nel mancato rispetto dei criteri di merito nella selezione delle pratiche di finanziamento e nel ritardo nella erogazione dei fondi, nominò una commissione d'indagine[®]

A seguito del noto *referendum* che ha portato alla soppressione del Ministero dell'Agricoltura e Foreste, si è ancora nella fase di riordino degli enti vigilati, tra cui anche la Cassa per la formazione della proprietà contadina.

Detta situazione si è protratta per tutto il biennio 1996 - 1997, tant'è che tuttora la Cassa è retta da un Commissario governativo.

Nel predetto periodo non si segnalano interventi legislativi concernenti l'attività della Cassa.

La Corte fa presente l'esigenza che si provveda quanto prima al riordino dell'Ente, onde renderlo maggiormente atto a perseguire anche le nuove finalità, recentemente ad Esso attribuite dal Legislatore, e che sono quella della ristrutturazione fondiaria (articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n° 441) e dell'accrescimento della mobilità del capitale fondiario in favore di nuovi modelli di impresa in collaborazione con le Regioni e gli altri enti territoriali (articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n° 59).

[®] Detta Commissione mai ha operato, come già evidenziato nella precedente relazione.